



STATUTO DELLA FONDAZIONE di PARTECIPAZIONE PROMOTORI MUSEI DEL MARE

Articolo 1

NOME

È costituita per trasformazione dell'Associazione "Promotori Musei del Mare ONLUS" una Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione Promotori Musei del Mare ETS" per brevità anche "FONDAZIONE PROMOTORI ETS, o, "Promotori Musei Mare - ETS" oppure "FPMM - ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
(di seguito anche la "Fondazione").

In seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Fondazione Promotori Musei del Mare ETS".

L'acronimo ETS costituisce peculiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Genova. La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 4

FINALITÀ

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via stabile e principale una o più attività di interesse generale. La Fondazione ha come particolare riferimento della propria attività la promozione, la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale marittimo genovese e favorisce la conoscenza del rapporto che lega Genova al mare. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili.

Articolo 5

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale e collettivo di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 di seguito indicate:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Per lo svolgimento delle attività suddette la Fondazione potrà:

- contribuire nel tempo alla crescita e allo sviluppo dei Musei del Mare e delle Migrazioni, e non solo, attraverso acquisizioni o lasciti di opere d'arte, allestimenti espositivi, campagne di restauro sul patrimonio comunale;
- rendere possibile la realizzazione di manifestazioni, pubblicazioni, acquisizioni, dibattiti, mostre ed esposizioni a carattere temporaneo;
- promuovere l'immagine e le finalità dei Musei del Mare e delle Migrazioni di Genova;
- aderire, collaborare e partecipare in organismi istituzionali di ambito museale e culturale;
- stabilire accordi o convenzioni con altre associazioni, fondazioni o con Enti pubblici e privati, per la raccolta di mezzi, per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse.

Nel perseguimento di tali scopi la Fondazione potrà operare in collaborazione con la Direzione dei Musei del Mare e delle Migrazioni di Genova.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

PATRIMONIO LIBERO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

Articolo 7

PATRIMONIO VINCOLATO

Il Patrimonio vincolato è composto inizialmente dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art.22 del Codice del Terzo Settore.

Sono considerati patrimonio vincolato alla Fondazione tutti i beni individuati dall'Assemblea dei Promotori che saranno utilizzati per i fini strumentali della Fondazione. Il patrimonio vincolato potrà essere incrementato successivamente previa delibera dell'Assemblea dei Promotori.

Nel caso in cui un bene vincolato non dovesse essere più considerato strumentale per i fini della Fondazione, l'Assemblea dei Promotori potrà deliberare il suo trasferimento al fondo di gestione.

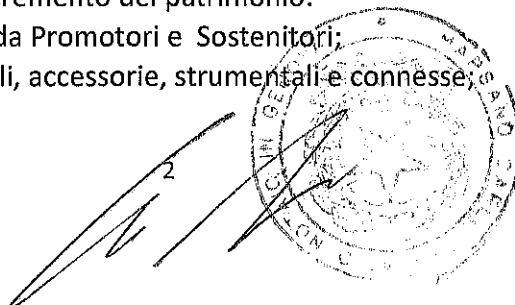
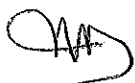
Il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all'Assemblea dei Promotori quali altre attività, proventi, rendite o entrate far confluire nel patrimonio vincolato.

Articolo 8

FONDO DI GESTIONE

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- i contributi e le quote erogati da Promotori e Sostenitori;
- i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- le rendite del patrimonio;



- i contributi e i finanziamenti di enti pubblici, di privati, di società, di organismi europei e internazionali;
- le donazioni, le elargizioni, le oblazioni e i lasciti in natura o denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i proventi da raccolta fondi;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse, pur sempre rientranti nelle finalità statutarie, da quelle di interesse generale;
- i rimborsi e i corrispettivi derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività lecite e strumentalmente collegate all'art. 4;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

Articolo 9

FONDO NON VINCOLATO

È facoltà dei Partecipanti effettuare un versamento in un fondo non vincolato distinto dal patrimonio, concordando le modalità di una eventuale restituzione.

Il capitale versato con questa modalità non potrà essere rivalutato ed è infruttifero.

Articolo 10

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Promotori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 11

PARTECIPANTI

I Partecipanti della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Promotori;
- Sostenitori;
- Onorari;
- Volontari.

Possono diventare Partecipanti le persone fisiche e giuridiche che condividono e accettano le finalità e le attività della Fondazione e dei suoi documenti fondativi e regolamentari e che contribuiscono alla Fondazione secondo quanto previsto dalla loro categoria di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare con regolamento la suddivisione e il raggruppamento delle tipologie di Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Articolo 12

FONDATORI

In riconoscimento del loro ruolo nella costituzione della Fondazione, sono Fondatori gli Associati dell'Associazione Promotori Musei del Mare Onlus al 31 dicembre 2025 che hanno deliberato e sottoscritto la trasformazione in Fondazione di Partecipazione ETS.

I Fondatori, dopo l'atto costitutivo della Fondazione, acquisiscono automaticamente tutti i diritti della categoria Partecipanti Promotori a cui, per tutti i profili menzionati all'art. 13, sono totalmente equiparati.

Articolo 13

PARTECIPANTI PROMOTORI

Sono Partecipanti Promotori qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, che condivida gli scopi della Fondazione.

I soggetti che aspirano ad essere ammessi come Promotori della Fondazione devono presentare apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto della Fondazione, i suoi regolamenti e le delibere del Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti Promotori:

- Condividono le finalità e le attività di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto;
- Contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione mediante un contributo in denaro, la quota annuale, beni o servizi nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione dei nuovi Partecipanti Promotori è deliberata con voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e iscritto nel registro Partecipanti.

I Partecipanti Promotori hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente della Fondazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

I Partecipanti Promotori hanno diritto di voto nell'Assemblea di cui all'art 20.

Articolo 14

PARTECIPANTI SOSTENITORI

Sono Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono alle attività su specifici progetti mediante contributi in denaro che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare, con un regolamento, la suddivisione e il raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti Sostenitori non hanno diritto di voto nell'Assemblea di cui all'art 20, ma possono partecipare alla stessa su invito del Presidente.

Possono ottenere la qualifica di Soci Partecipanti Sostenitori le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione e partecipando esclusivamente a specifici progetti, contribuiscono alle attività della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di



Amministrazione. La qualifica di Socio Sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 15

PARTECIPANTI ONORARI

Sono Partecipanti Onorari i facenti parte di tale categoria dell'Associazione Promotori Musei del Mare Onlus, al 31 dicembre 2025.

Sono Partecipanti Onorari le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, individuate dal Consiglio di Amministrazione, che si siano distinte nel perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione e che accettino di dare prestigio e credibilità alla Fondazione con la loro presenza e attività di promozione. La durata della nomina coincide con la durata del Consiglio di Amministrazione in carica e può essere riconfermata.

I Partecipanti Onorari non hanno diritto di voto nell'Assemblea di cui all'art 20, ma possono partecipare alla stessa su invito del Presidente.

Articolo 16

PARTECIPANTI VOLONTARI

Sono Partecipanti Volontari le persone fisiche che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un'attività volontaria personale di particolare rilievo.

I Partecipanti Volontari non hanno diritto di voto nell'Assemblea di cui all'art 20, ma possono partecipare alla stessa su invito del Presidente.

Articolo 17

DIRITTI DEI PARTECIPANTI

I Partecipanti della Fondazione hanno diritto a prendere parte attivamente alla vita della Fondazione e ad accedere, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ai locali, alle strutture, agli archivi e ai centri di documentazione della Fondazione, nonché a partecipare con canale preferenziale alle iniziative organizzate.

Articolo 18

ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEI PARTECIPANTI

18.1 Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti in carica l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o qualora agiscano contro gli interessi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione;
- inadempimento alle contribuzioni ed ai conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori non possono mai essere esclusi, fatto salvo il rispetto di disposizioni inderogabili di legge.

18.2 Cessazione

I Partecipanti come da elenco all'Articolo 11 possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Articolo 19

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Promotori
- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- Il Segretario Generale
- l'Organo di Controllo
- il Collegio di Revisione dei Conti

Tutte le cariche durano tre anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.

Le cariche saranno svolte a titolo gratuito ad eccezione dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione dei Conti.

Le riunioni potranno essere tenute anche in modalità digitale e/o mista secondo le vigenti disposizioni normative.

Articolo 20

ASSEMBLEA DEI PROMOTORI

20.1 Partecipazione

L'Assemblea è l'assemblea dei Promotori e si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti Promotori.

L'Assemblea dei Promotori, che può essere Ordinaria o Straordinaria, è convocata per lettera e deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo ed è inviata per posta, anche elettronica o altro metodo telematico, idoneo a garantirne la ricezione, con un preavviso di almeno 10 giorni.

Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

All'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto anche i Sostenitori, gli Onorari e i Volontari.

20.2 Quorum

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei Promotori. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al fine del conferimento di deleghe, ogni Promotore può conferire delega scritta ad un altro Promotore che non può rappresentare più di 2 (due) Promotori.

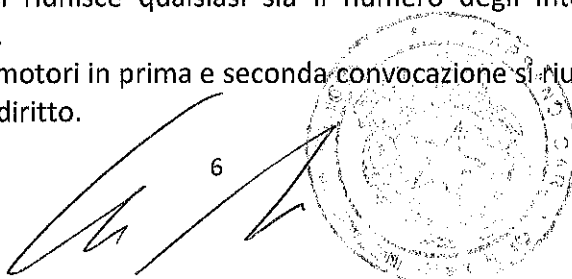
L'Assemblea Ordinaria dei Promotori in prima convocazione si riunisce con intervento della metà più 1 (uno) degli aventi diritto e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.

In seconda convocazione essa si riunisce qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice degli stessi.

L'assemblea Straordinaria dei Promotori in prima e seconda convocazione si riunisce e delibera con la maggioranza dei 3/4 degli aventi diritto.



6



Le votazioni avvengono per voto palese, ad eccezione delle elezioni alle cariche della Fondazione che si svolgono per voto segreto.

20.3 Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea nominato tra i Promotori presenti.

20.4 Verbalizzazione

Delle riunioni dell'Assemblea dei Promotori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal segretario, scelto tra i Partecipanti.

Articolo 21

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI PROMOTORI

L'Assemblea dei Promotori:

- elegge il Presidente, il Vicepresidente e tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- elegge l'Organo di Controllo e il Collegio di Revisione dei Conti deliberandone l'eventuale compenso;
- approva il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio sociale, il bilancio di previsione predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approva le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- approva la liquidazione, la trasformazione, la scissione, lo scioglimento della Fondazione;
- approva la devoluzione del patrimonio della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- costituisce, implementa e/o modifica il patrimonio vincolato di cui all'articolo 7;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e gli obiettivi della Fondazione. Tali pareri non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

Per le deliberazioni dei punti 4, 5 e 7 l'Assemblea dei Promotori delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Partecipanti Promotori. Per il punto 6 la deliberazione con voto favorevole di almeno 3/4 dei Partecipanti Promotori.

All'Assemblea dei Promotori è illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Articolo 22

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1 Composizione e nomina

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di cinque e massimo di venti Promotori, compresi il Presidente della Fondazione e il Vicepresidente. Essi sono eletti dall'Assemblea dei Promotori, rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

La carica di Consigliere è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restanti i requisiti previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

In caso di decesso, dimissioni o venir meno di un consigliere, l'Assemblea, eventualmente, provvede a nominare un sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

I Consiglieri possono essere revocati dall'Assemblea con effetto immediato, da parte dell'Assemblea dei Promotori, che dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

22.2 Convocazione e funzionamento

Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente almeno quattro volte all'anno o su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

La convocazione è fatta almeno otto giorni prima a mezzo lettera con indicazione di ordine del giorno, luogo e ora ed inviata tramite PEC, posta elettronica o altro mezzo con prova di avvenuta ricezione. In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

22.3 Deliberazioni

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi, salvo quelle riguardanti persone che si svolgono a scrutinio segreto, su richiesta anche di un solo Consigliere.

Per le modifiche statutarie o l'estinzione della Fondazione è richiesto il voto favorevole di tre quarti dei componenti.

L'amministratore in conflitto di interessi deve assentarsi durante la deliberazione.

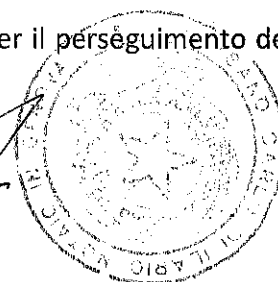
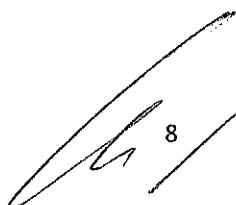
I verbali sono raccolti in apposito registro e fanno fede se firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- definire le linee guida, i programmi e le priorità della Fondazione;
- nominare, se del caso, il Tesoriere e il Segretario Generale scelti anche tra soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione;
- valutare e accettare le domande di nuovi Partecipanti Promotori;
- valutare e accettare le domande di nuovi Partecipanti Sostenitori, stabilendone forma e misura dei contributi;
- nominare i Partecipanti Onorari;
- valutare ed accogliere le domande di aspiranti Partecipanti Volontari;
- nominare, se necessario, un Comitato Scientifico formato da uno a tre componenti con funzioni consultive;
- approvare il piano strategico, i piani annuali e i bilanci (preventivo, consuntivo, sociale);
- deliberare in ordine a prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, acquisti e alienazioni di beni mobili e immobili;
- aderire o costituire reti, consorzi, società e organismi per il perseguimento delle finalità della Fondazione;



- proporre all'Assemblea dei Promotori modifiche statutarie e deliberazioni su scioglimento e devoluzione del patrimonio;
- deliberare le esclusioni dei Partecipanti come previsto dall'art. 18;
- predisporre regolamenti interni;
- conferire procure definendone limite e modalità.

Il Presidente può invitare ai lavori del Consiglio di Amministrazione esperti, relatori o uditori. Il Consiglio può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno, senza diritto di parola né di voto.

Articolo 24

PRESIDENTE

24.1 Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Promotori;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico, se nominato;
- sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- vigila affinché vengano osservate le norme statutarie;
- è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- assume tutte le funzioni relative del datore di lavoro con relativi adempimenti;
- in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria Amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato, entro 30 giorni dall'evento;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- gestisce, l'ordinaria amministrazione della Fondazione, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta;
- definisce gli indirizzi strategici e la stesura del piano di azione annuale avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

24.2 Se il Presidente lo ritiene, i poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi.

24.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

24.4 In caso venga meno per qualsiasi motivo il Presidente, tutte le cariche della Fondazione vanno rinnovate e nel frattempo, il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente fino all'insediamento dei nuovi organi, che deve avvenire entro 60 giorni.

Articolo 25

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione e potrà anche essere scelto tra i dipendenti o collaboratori remunerati della Fondazione. Il Segretario Generale decade dalle sue funzioni con la scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato ed è rieleggibile.

Il Segretario Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Promotori, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, senza diritto di voto.

Il Segretario Generale cura la gestione operativa della Fondazione, seguendo le direttive del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e attua i provvedimenti occorrenti alla vita della Fondazione.

In particolare:

- collabora con il Presidente per la definizione degli indirizzi strategici e la stesura del piano di azione annuale;
- redige annualmente un rapporto sullo stato della Fondazione;
- sulla base degli indirizzi definiti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, provvede a redigere in collaborazione con il Tesoriere e l'Organo di Controllo i bilanci preventivi e consuntivi e sociali annuali;
- provvede alla verbalizzazione delle riunioni della Fondazione e detiene la custodia dei registri per la raccolta dei verbali e della tenuta degli elenchi delle varie categorie dei Partecipanti;
- su indicazione del Consiglio di Amministrazione e insieme al Presidente cura le attività di relazione con enti nazionali e internazionali anche partecipando alla vita associativa;
- suggerisce e propone al Consiglio di Amministrazione, con l'avvallo del Presidente, obiettivi ed opportunità nell'ambito delle finalità della Fondazione.

Articolo 26

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti designati dall'Assemblea dei Promotori, aventi i requisiti previsti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 Codice civile di cui almeno uno iscritto all'albo dei revisori legale dei conti.

L'Organo di Controllo nomina nel proprio ambito e nel corso della sua prima seduta il suo Presidente.

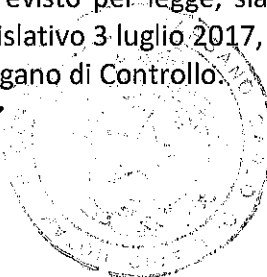
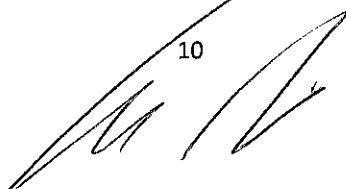
L'Organo di Controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo accerta, altresì, la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. A tali fini essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3-luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà anche atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.



10



I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, esprimendo voto consultivo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 27

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'organo di revisione è collegiale e coincide con l'Organo di Controllo laddove tutti i componenti dello stesso siano iscritti all'albo dei revisori legali dei conti.

Articolo 28

LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- il libro di tutti i Partecipanti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

Articolo 29

ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO

L'esercizio va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In deroga può redigere il rendiconto di cassa qualora ne ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs 117/2017.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere favorevole dell'Organo di Controllo, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Promotori.

Articolo 30

BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

Il Bilancio Sociale approvato sarà reso pubblico sul sito Internet della Fondazione.

Articolo 31

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117, a favore dei Musei del Mare e Migrazioni di Genova, qualora ne ricorrano i requisiti ovvero ad altri enti del terzo settore, con le modalità previste dalla Legge.

Articolo 32

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore.

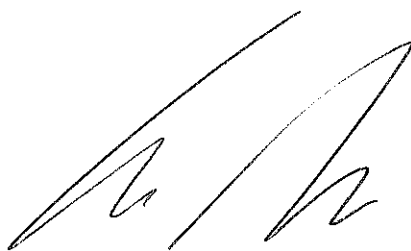
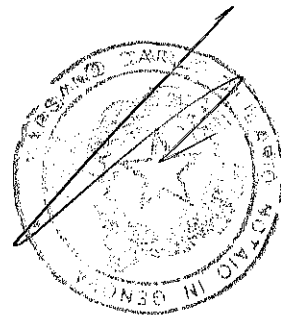
All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto permangono le cariche sociali già esistenti a quel momento fino alla loro naturale decadenza.

Articolo 33

NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto o nei Regolamenti si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla 117/2017 e successive modificazioni.

Marino Decei

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes.

Certifico io sottoscritto, Dottor CARLO MARSANO Notaio in Genova,
che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su
supporto analogico